

Confidi Coopcredito scarl

*Cooperativa di garanzia di credito dei
commercianti della Regione Abruzzo*

Statuto

TITOLO I
(Costituzione)

Articolo 1

(Denominazione - Sede)

1. È costituito un Confidi nella forma di Cooperativa a responsabilità limitata denominato “*Confidi Coopcredito - Cooperativa di garanzia di credito dei commercianti della Regione Abruzzo*”; in breve *Coopcredito scarl*.

2. La Cooperativa aderisce, accettandone lo statuto, alla Confesercenti Regionale, ne promuove i valori e sostiene l'attività di essa e delle sedi provinciali e territoriali abruzzesi, anche attraverso l'uso delle sedi della Cooperativa per lo svolgimento delle attività statutarie delle Confesercenti abruzzesi; la sede sociale del confidi coincide con la sede regionale dei servizi di Confesercenti Abruzzo.

3. La Cooperativa ha sede in Chieti.

4. L'assemblea ha facoltà d'istituire, modificare e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici operativi e filiali nel territorio dell'Unione Europea.

5. Il Consiglio d'Amministrazione ha facoltà d'istituire, modificare e sopprimere agenzie, uffici operativi e filiali nel territorio della Regione Abruzzo.

Articolo 2

(Durata)

1. La durata della Cooperativa è fissata al 31 dicembre 2100; la durata può essere prorogata, o la Cooperativa anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II
(Scopo e oggetto)

Articolo 3

(Scopo e oggetto)

1. La Cooperativa, che ha scopo mutualistico ed è basata sui principi di solidarietà, è costituita per assistere le imprese socie nell'accesso al credito e nel reperimento del capitale di rischio attraverso la prestazione di garanzie collettive alle imprese socie o contro-garantendo o co-garantendo consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi.

2. La Cooperativa può di conseguenza svolgere le seguenti attività:

- a. prestare garanzie collettive per favorire la concessione di crediti, sia a breve sia a medio - lungo termine, anche con la copertura del rischio di cambio, alle imprese socie da parte di banche, di società di locazione finanziaria o di cessione generalizzata dei crediti e di altri soggetti operanti nel settore finanziario, e per favorire il reperimento presso tali soggetti di capitali di rischio; a tal fine la Cooperativa può costituire fondi rischi destinati alla copertura di eventuali perdite sulle operazioni garantite dalla Cooperativa in forza delle convenzioni da questa stipulate;
- b. intervenire in contro-garanzia o in co-garanzia in relazione alle garanzie prestate da altri consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi e da fondi pubblici di garanzia;
- c. fornire servizi connessi o complementari alle attività indicate nei punti a) e b) o comunque rivolti al miglioramento della gestione finanziaria delle imprese associate.

La Cooperativa può ad esempio:

- negoziare i tassi più favorevoli e in genere le migliori condizioni per i fidi con banche, società ed enti finanziari, stipulando, se del caso, appositi accordi;
- offrire ogni specifica assistenza ai soci per il perfezionamento e la gestione delle operazioni di finanziamento e sviluppare le loro conoscenze nel campo economico e finanziario attraverso seminari, convegni, altre attività di aggiornamento professionale e la cura di edizioni di pubblicazione con ogni mezzo d'informazione;
- promuovere e partecipare all'istituzione e/o alla gestione di fondi di garanzia interconsortili volti ad assicurare l'adempimento delle garanzie prestate e il rafforzamento dell'attività consortile attraverso il concorso ai pagamenti in garanzia effettuati da ciascun confidi;
- partecipare a iniziative, programmi, strumenti di garanzia a favore delle piccole e medie imprese socie gestiti da enti pubblici e privati, italiani ed esteri;
- promuovere e sostenere iniziative di servizio e di supporto di altre organizzazioni che perseguano senza scopo di lucro fini di solidarietà

mutualistica. In particolare, sostiene l'azione della Confesercenti nel territorio abruzzese, anche attraverso la condivisione di risorse strumentali e conoscitive, il pagamento delle quote associative annuali, la partecipazione ed il sostegno alle iniziative e agli enti dalla stessa promossi o partecipati.

3. La Cooperativa può inoltre prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese socie, ovvero nei confronti dello Stato, delle regioni, di enti locali e di organismi comunitari relativamente ad altre operazioni finanziarie, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge.

4. La Cooperativa può inoltre svolgere attività di valutazione e di istruttoria preliminare dei progetti di investimenti aziendali presentati dalle imprese socie, anche ai fini dell'accesso a misure di sostegno agli investimenti.

5. La Cooperativa può altresì compiere ogni atto e concludere operazioni di qualsiasi genere inerenti la realizzazione dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di ogni garanzia reale o personale, tipica o atipica, e la propria attività e qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraindicati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e industriale necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente, sia indirettamente, attinenti ai medesimi, eventualmente attraverso la costituzione e la partecipazione, diretta o indiretta, in enti.

TITOLO III

(Soci)

Articolo 4

(Requisiti e numero dei soci)

1. Possono essere soci le piccole e medie imprese (PMI) come definite dalla disciplina comunitaria sia in forma singola che associata, i professionisti e le società e le associazioni tra di loro. Rientrano nelle predette categorie tutte le imprese, così come definite dalla Raccomandazione della Commissione del 6.5.2003 n.2003/361/CE, ivi inclusi i professionisti e le Società di persone o associazioni fra professionisti, che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro, a livello individuale o consolidato, secondo i criteri stabiliti dai provvedimenti attuativi della richiamata Raccomandazione ovvero che non superano i parametri anzidetti nelle misure che dovessero essere in seguito modificate dai competenti organismi comunitari.

2. Si considerano piccole e medie imprese le imprese che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

3. Alla Cooperativa possono partecipare anche le imprese socie che superano i limiti dimensionali indicati dall'Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea degli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate.

4. Possono essere infine soci della Cooperativa enti con finalità mutualistiche, elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa e, comunque, in misura mai superiore al limite massimo fissato dalla legge in materia di confidi e di servizi al commercio.

5. La Confesercenti Regionale, gli enti pubblici, gli istituti bancari ed i soggetti operanti nel settore creditizio, che non possono far parte della Società ai sensi del presente articolo, possono promuoverne e sostenerne l'attività attraverso contributi (anche a fondo perduto), e garanzie non finalizzate a singole operazioni, ma non diventano soci né fruiscono delle attività sociali. I loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi della Cooperativa con le modalità stabilite dal presente statuto o dall'eventuale regolamento. Sull'ammissione di tali Enti decide il Consiglio di Amministrazione. All'atto della presentazione della domanda di adesione, gli Enti Promotori e Sostenitori devono indicare gli impegni che intendono assumere a favore della Cooperativa. I rappresentanti degli Enti Promotori e Sostenitori possono intervenire all'Assemblea dei Soci senza diritto di voto

6. Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore a cinquanta.

7. Non possono essere soci della Cooperativa imprese che siano in liquidazione o soggette a procedure concorsuali (comprese l'amministrazione controllata, la liquidazione coatta amministrativa ed il concordato preventivo), nonché imprese i cui titolari o amministratori siano stati dichiarati falliti o abbiano riportato condanne comportanti, anche temporaneamente, l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso imprese.

8. I soci sottoscrivono quote, anche in più occasioni, entro il limite stabilito dalla legge in materia di cooperative mutualistiche o, dove regolati, di confidi.

Articolo 5

(Ammissione dei soci)

1. Chi intende essere ammesso come socio deve farne domanda scritta alla Cooperativa, sottoscritta dal legale rappresentante.

2. Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente articolo quattro. Nella domanda, inoltre, l'aspirante socio deve dichiarare di avere piena

conoscenza delle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti della Cooperativa, degli accordi e delle convenzioni, e di accettarli senza riserve o condizioni.

3. Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione; lo stesso organo provvede all'annotazione nel libro dei soci. Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione sono provvisoriamente esecutive. Esse, in caso di mancata impugnazione da parte dell'interessato nel termine di sessanta giorni dalla notifica, sono definitive. Il richiedente ha facoltà, nel termine indicato, di proporre l'impugnazione della decisione avanti all'assemblea dei soci, la quale nella prima riunione utile decide in via definitiva.

4. L'Assemblea dei soci stabilisce il numero di quote minimo da sottoscrivere da parte del nuovo Socio. In difetto il nuovo socio sottoscrive un numero di quote non inferiore a cinque. Il Socio è tenuto all'immediato pagamento delle quote sottoscritte.

5. Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. A tal fine, per domicilio si intende espressamente anche l'indicazione di indirizzi di posta elettronica, e/o recapiti telefax e/o comunque di altro "recapito" in senso ampio, che sia idoneo alla comunicazione reciproca tra Cooperativa e socio e dia prova dell'avvenuto ricevimento.

Articolo 6

(Obblighi dei soci)

1. I rapporti tra soci e cooperativa sono regolati dal presente statuto ed, eventualmente, integrati dal regolamento. In esso sono determinati i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

2. In particolare, i soci che siano assistiti dalla cooperativa:

- a) dove non abbiano sottoscritto quote di capitale sociale commisurate alle garanzie accordate, possono essere chiamati dal Consiglio di Amministrazione a contribuire al fondo di garanzia destinato indistintamente alla copertura delle perdite subite sulle operazioni garantite dalla cooperativa. Il fondo di garanzia è posto a tutela delle garanzie erogate nei confronti di tutti i soci assistiti e non soltanto dello specifico socio. Le somme versate a tale titolo dal socio sono infruttifere d'interessi e possono essere restituite, nella sola misura delle somme effettivamente versate, eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputate a tali fondi, al netto di eventuali debiti maturati dal socio a qualsiasi titolo nei confronti della cooperativa, una volta cessata qualunque forma di assistenza del socio da parte della cooperativa. Trascorsi cinque anni dalla data in cui è sorto il diritto del socio all'esazione delle somme in parola presso le casse sociali, la cooperativa ha facoltà di trattenere la

somma e di versarla definitivamente ad un fondo di riserva appositamente costituito. La contribuzione al fondo di garanzia ha efficacia del tutto autonoma rispetto a ogni altra garanzia stabilita dal regolamento e prestata dal socio: garantisce l'ammontare globale delle garanzie collettive erogate dalla cooperativa;

- b) devono eseguire gli apporti stabiliti dal regolamento in relazione alle varie tipologie di operazioni, e rilasciare un'autorizzazione alle banche e agli altri enti finanziari convenzionati per consentire a questi ultimi di accreditare direttamente ad essa le somme dovute alla cooperativa. Il socio può volontariamente apportare risorse alla cooperativa in misura superiore: esse sono acquisite dalla cooperativa in modo definitivo e non sono in alcun caso ripetibili, né al socio né ai suoi aventi causa.

3. La richiesta dell'assistenza della cooperativa deve essere motivata ed i soci sono tenuti a trasmettere alla cooperativa i documenti e le informazioni (su impresa o società, titolari o soci ed amministratori e procuratori di essa, aziende o attività esercitate, ed eventuali variazioni intervenute successivamente) stabiliti dal regolamento e con le modalità ed i termini ivi indicati, nonché impegnarsi a consentire alla cooperativa, o a suoi consulenti, di controllare la veridicità delle notizie rese e la destinazione del credito assistito dalla cooperativa alle finalità indicate nella motivazione.

4. In particolare il socio è tenuto a comunicare senza indugio alcuno il verificarsi a proprio carico di protesti, di istanze di fallimento o richieste d'ammissione a procedure concorsuali, di condizioni di crisi grave economico/finanziaria e d'insolvenza; ovvero a carico di titolare, soci, amministratori e procuratori di condanne penali o provvedimenti d'interdizione dall'esercizio del commercio e/o eventuali procedimenti in corso, nonché limiti alla capacità di agire e protesti;

5. I soci sono obbligati a osservare il presente statuto, il regolamento interno, le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati Tecnici d'Area, oltre che a favorire gli interessi della Cooperativa.

Articolo 7

(Perdita della qualità di socio. Decadenza)

1. La qualità di socio si perde per decadenza, per recesso o per esclusione. La perdita della qualità di socio è annotata dal Consiglio di Amministrazione nel libro dei soci.

2. La decadenza si verifica per morte dell'imprenditore o scioglimento della società o per cessazione dell'attività dei soci ed ha effetto alla data in cui la Cooperativa acquista la conoscenza dell'evento.

Articolo 8

(Recesso)

1. La dichiarazione di recesso del socio deve essere comunicata in forma scritta al Consiglio di Amministrazione.

2. Il recesso ha effetto alla data di chiusura dell'esercizio se comunicato entro i tre mesi anteriori alla chiusura dell'esercizio; diversamente alla chiusura di quello successivo.

3. La dichiarazione di recesso non ostacola il procedimento d'esclusione già avviato, né l'avvio di esso.

Articolo 9

(Esclusione del socio)

1. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare l'esclusione del socio dalla Cooperativa nei seguenti casi:

- la perdita dei requisiti per l'ammissione del socio;
- la non corrispondenza al vero delle informazioni comunque rese alla cooperativa o di alcuna di esse;
- la mancata comunicazione di variazioni inerenti le informazioni richieste per l'ammissione;
- gravi inadempienze degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- la destinazione del credito assistito dalla Cooperativa a scopi diversi da quelli indicati nella motivazione della richiesta;
- il grave o ripetuto mancato adempimento degli obblighi assunti dal socio nei confronti della Cooperativa e nei rapporti coi terzi assistiti dalla Cooperativa;
- il verificarsi a carico del richiedente di protesti, di istanze di fallimento o richieste d'ammissione a procedure concorsuali, di condizioni di crisi grave economico/finanziaria e d'insolvenza; ovvero a carico di titolare, soci, amministratori e procuratori di condanne penali o provvedimenti d'interdizione dall'esercizio del commercio e/o eventuali procedimenti in corso, nonché limiti alla capacità di agire e protesti;
- il mancato consenso alla cooperativa di controllare – o l'ostacolo al controllo – presso chiunque la veridicità delle informazioni ricevute e/o il concreto utilizzo aziendale del credito o delle garanzie collettive erogate;
- l'omesso pagamento di debiti a qualunque titolo maturati (anche per apporti o versamento delle quote sottoscritte) nei confronti della Cooperativa entro quindici giorni dal sollecito o l'omessa contribuzione nella misura stabilita al fondo di garanzia previsto dall'art. 6.

2. Le deliberazioni prese in materia di esclusione, e di cancellazione dal libro dei soci, debbono essere comunicate ai soci interessati al domicilio e nei modi indicati nell'art. 5 comma 5, e sono provvisoriamente esecutive da questa data. Nel caso in cui nella medesima riunione il Consiglio di Amministrazione adotti provvedimenti di esclusione per un numero di soci superiore a 250 (duecentocinquanta) è facoltà del Consiglio di Amministrazione, in luogo della comunicazione al singolo socio, di provvedere alla comunicazione ad essi con le stesse possibilità stabilite per la convocazione dell'assemblea. In particolare, di pubblicare l'estratto della decisione, privo del motivo di esclusione di ciascun socio, sull'organo di informazione della Cooperativa, se istituito, o sulle pagine regionali di almeno due testate giornalistiche che abbiano diffusione regionale.

3. Le deliberazioni prese in materia di esclusione, in caso di mancata impugnazione da parte dell'interessato nel termine di sessanta giorni dalla notifica, ovvero dalla data di pubblicazione descritta al comma precedente, sono definitive. Avverso tali determinazioni del Consiglio l'interessato ha facoltà di ricorrere, nel termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, ovvero dalla data di pubblicazione avanti indicata, all'assemblea dei soci, la quale, nella prima assemblea utile, decide in via definitiva.

4. Il socio che non abbia informato immediatamente la Cooperativa della perdita anche di uno solo dei requisiti di ammissione, è responsabile per ogni danno che derivi alla Cooperativa, in particolare per il fatto che quest'ultima comprende nella propria compagine sociale anche imprese che non soddisfano i requisiti dimensionali propri delle piccole e medie imprese.

Articolo 10

(Liquidazione delle quote e rapporti mutualistici pendenti)

1. I soci decaduti, receduti ed esclusi hanno diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, al netto di eventuali debiti a qualsiasi titolo maturati o in corso di maturazione nei confronti della cooperativa o nei confronti di terzi.

2. La liquidazione delle quote ha luogo con riferimento al bilancio in cui si sono verificati la decadenza, il recesso o l'esclusione.

3. Dalla data di approvazione del bilancio in parola il socio ha cinque anni di tempo per esigere il rimborso presso le casse sociali; trascorso inutilmente questo termine le somme possono essere acquisite definitivamente al patrimonio della cooperativa, che lo versa al fondo di riserva.

4. Il Consiglio di Amministrazione può rimandare il rimborso, dove lo ritenga opportuno per la salvaguardia della situazione finanziaria e patrimoniale della Cooperativa, ma non oltre il termine di due anni; in tal caso la Cooperativa deve

comunicare al socio, con atto che dia prova del ricevimento, la ricorrenza della circostanza entro un mese dalla data di deliberazione del bilancio di cui al comma precedente ed il termine stabilito nel comma precedente è procrastinato di due anni.

5. In caso di decadenza o recesso, il Consiglio di Amministrazione, su richiesta motivata del socio, ha facoltà di anticipare a questi il rimborso delle somme presumibilmente dovute, nel limite del valore nominale delle quote sottoscritte e versate, dalla data in cui la risoluzione del rapporto ha effetto. Il socio è obbligato a ripetere l'anticipazione a richiesta del Consiglio di Amministrazione fino alla data dell'effettiva liquidazione. In tale occasione è anche determinato il conguaglio a credito o a debito del socio.

6. Nella deliberazione del Consiglio d'Amministrazione su recesso o esclusione di soci, qualunque ne sia la causa, il Consiglio decide anche sulla risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti e se il socio deve provvedere – e con quali modalità e termini - a tenere indenne la Cooperativa da ogni obbligo assunto nei suoi confronti, estinguendo i rapporti assistiti o prestando alla Cooperativa garanzie adeguate sul buon esito di essi.

TITOLO IV

(Capitale sociale e quote)

Articolo 11

(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è variabile ed è ripartito in quote del valore nominale di euro cinquanta (50,00).

2. Il capitale sociale è costituito anche da quote o azioni di proprietà delle società rinvenenti dai fondi pubblici ai sensi del comma 881 della legge finanziaria 2007 (legge 296 del 27 dicembre 2006).

3. Le quote di cui al comma 2 del presente articolo non sono computate nel calcolo delle quote richieste per la costituzione dell'assemblea e per le relative deliberazioni e non attribuiscono ai soci alcun diritto patrimoniale o amministrativo.

4. Il capitale sociale del confidi non può essere inferiore al limite minimo fissato dalla legge; attualmente a norma dell'art. 13 comma 12 L.326/2003 tale limite è di euro 100.000,00 (centomila//00).

Articolo 12

(Cessione delle quote)

1. Le quote non possono essere trasferite né per atto tra vivi né *mortis causa*, salvo il diritto del socio di recedere dalla Cooperativa.

2. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura a favore di terzi.

TITOLO V

(Esercizio sociale. Bilancio)

Articolo 13

(Esercizio sociale. Bilancio)

1. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio.
3. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro quattro mesi o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
4. Eventuali avanzi di gestione o utili di esercizio determinati, anche avendo considerato i rischi connessi alle garanzie di firma concessi, sono così destinati:
 - almeno 1/5 alla riserva legale, qualunque sia l'ammontare della riserva stessa;
 - la quota prevista dall'art. 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modifiche, in quanto applicabile ai confidi cooperative, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o ai fondi interconsortili, dove la normativa in materia di confidi dovesse consentirlo;
 - la residua quota di avanzi o utili ad altra riserva o fondi statutarî.

Articolo 14

(Divieto di distribuzione di avanzi, utili e riserve)

1. E' vietata la distribuzione, diretta o indiretta, ai soci di avanzi o utili di esercizio, o di ogni altro corrispettivo o dividendo, sotto qualsiasi forma o modalità, neppure in caso di scioglimento della Cooperativa, ovvero di recesso, esclusione o decadenza del socio.
2. Similmente, riserve e fondi non possono in alcun modo essere distribuiti ai soci, né durante la vita della Cooperativa né allo scioglimento di essa, ovvero in caso di recesso, decadenza o esclusione del socio.
3. In caso di scioglimento l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale sottoscritto ed effettivamente versato da ogni socio, è devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o ai fondi di garanzia interconsortili, dove la normativa in materia di confidi dovesse consentirlo.
4. La devoluzione del patrimonio sociale in caso di scioglimento della Cooperativa è regolato dal successivo art. 29.

TITOLO VI

(Organi della Cooperativa)

Articolo 15

(Organi della Cooperativa)

1. Sono organi della Cooperativa:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente;
 - il Collegio dei Sindaci.

Articolo 16

(Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con i versamenti relativi alle quote sottoscritte, agli apporti ed ai contributi destinati ai fondi di garanzia previsti dal presente statuto e iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

2. Nell'Assemblea ogni socio ha diritto a un voto qualunque sia il numero delle quote possedute.

3. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o in ogni altro luogo in Italia dal Presidente su delibera del Consiglio di Amministrazione, e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio della Cooperativa, ovvero su richiesta di almeno un quinto dei soci con diritto di voto o negli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, mediante avviso di convocazione:

- da spedire a mezzo del servizio postale ovvero a mezzo telefax o posta elettronica, con prova di ricevimento,
- o, alternativamente ed a scelta del Consiglio d'Amministrazione, da pubblicare sull'organo d'informazione della cooperativa, se istituito, o sulle pagine regionali di almeno due testate giornalistiche che abbiano diffusione regionale, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

4. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno, la data e l'ora stabiliti per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

5. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i soci e sono intervenuti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in difetto l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

7. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario da quest'ultima nominato.

Articolo 17

(Assemblee separate)

1. Dove sia obbligatorio per legge o lo decida il Consiglio d'Amministrazione con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri possono essere svolte assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie.

2. L'Assemblea generale è preceduta da assemblee separate. Queste constano nell'adunanza dei Soci iscritti in ciascuna delle Sezioni territoriali indicate al paragrafo successivo; sono chiamate a deliberare sugli stessi argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea generale e ad eleggere i soci delegati a partecipare all'Assemblea generale.

3. I soci sono raggruppati dal Consiglio d'amministrazione in Sezioni territoriali, ciascuna con un numero di soci non inferiore a 50 soci e rappresentativa di un territorio non superiore a due Province. E' fatta salva la facoltà di ciascun socio, all'atto dell'iscrizione o in qualsiasi momento, di indicare la Sezione di appartenenza desiderata. I soci non assegnati a sezioni specifiche intervengono all'assemblea separata che si tiene con riferimento alla sezione territoriale di Chieti.

4. Le assemblee parziali sono convocate con il medesimo avviso dell'Assemblea generale e per discutere e deliberare sulle stesse materie fissate per la medesima, con l'aggiunta della nomina dei delegati per l'Assemblea generale ed, eventualmente, anche di argomenti che interessano i Soci della zona territoriale relativa all'Assemblea parziale;

5. Nell'avviso di convocazione il Consiglio di Amministrazione indica le località nelle quali sono tenute le singole Assemblee parziali e la sezione di soci ivi convocata.

6. Le date di prima e seconda convocazione delle Assemblee parziali possono essere diverse per ciascuna di esse, ma, comunque, la data della seconda convocazione dell'ultima di esse dovrà precedere di almeno sette giorni la data della prima convocazione dell'Assemblea generale;

7. Ad ogni Assemblea parziale dovrà partecipare, nella funzione di Presidente dell'adunanza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un componente dello stesso.

8. Dove non sia previsto diversamente nel presente articolo, nella costituzione e nel processo decisionale delle assemblee separate si applicano le regole stabilite per l'assemblea generale e ciò, in particolare, per l'intervallo di tempo che deve intercorrere tra prima e seconda convocazione delle Assemblee parziali, per la facoltà di farsi rappresentare mediante delega, per la constatazione delle presenze, per i *quorum* costitutivi e deliberativi, etc.

9. Le assemblee separate sono momenti preparatori dell'assemblea generale: il verbale delle assemblee separate è redatto dal segretario dell'adunanza nominato nell'occasione, sia nel caso in cui queste siano preparatorie dell'assemblea generale ordinaria, sia nel caso in cui siano preparatorie dell'assemblea generale straordinaria. Ciò salvo che la legge non disponga diversamente.

10. I verbali delle Assemblee separate, salvo le votazioni che avvengono per acclamazione o all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, minoranza e astensione per ogni deliberazione presa;

11. Ciascuna Assemblea separata elegge tre delegati, scelti tra i Soci presenti, affinché esprimano congiuntamente nell' Assemblea generale i voti favorevoli e contrari, nonché le astensioni, manifestati dai Soci in relazione a ciascuna deliberazione. I Soci che hanno espresso voti risultati in minoranza possono chiedere al Presidente dell'Assemblea separata di eleggere congiuntamente un delegato portatore dei propri voti all'Assemblea generale. In tal caso gli altri delegati da eleggere si riducono a due ed esprimono solo i voti della maggioranza, oltre a riportare le eventuali astensioni.

12. L'Assemblea generale è composta dai delegati eletti nelle singole Assemblee parziali;

13. La validità dell'Assemblea generale, in prima e in seconda convocazione, è condizionata dal numero degli intervenuti personalmente o per delega nelle Assemblee parziali, i cui delegati risultino presenti;

Articolo 18

(Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria:

- ✓ approva il bilancio di esercizio della Cooperativa e destina gli eventuali utili o avanzi di gestione;
- ✓ nomina i componenti il Consiglio di Amministrazione e ne determina i compensi;
- ✓ nomina i componenti del Collegio dei Sindaci e ne determina i compensi;
- ✓ approva i regolamenti;
- ✓ impartisce le direttive generali di azione della Cooperativa e delibera sugli oggetti attinenti alla gestione della Cooperativa riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine indicato dall'art. 13, comma 3, del presente statuto.

3. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita qualora siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda, qualunque sia il numero dei presenti.

4. Le deliberazioni, sia in prima sia in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

Articolo 19

(Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria delibera su qualsiasi argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o dal Consiglio d'Amministrazione.

2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita qualora siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda, quando siano presenti o rappresentati almeno il 5% degli aventi diritto al voto.

3. Le deliberazioni, sia in prima sia in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

4. L'assemblea che sia chiamata a deliberare sull'anticipato scioglimento e sulla liquidazione della società è validamente costituita con la presenza effettiva o per delega della maggioranza semplice degli aventi diritto di voto e delibera col voto favorevole dei due terzi dei partecipanti.

5. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Articolo 20

(Rappresentanza nell'Assemblea)

1. Il socio può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio, che comunque non sia amministratore, con delega scritta da conservarsi da parte della Cooperativa.

2. Nessun delegato può rappresentare più di cinque soci. Si applica l'art. 2372, comma 4, del codice civile.

3. Spetta al Presidente accertare la legittimità dell'intervento, eventualmente anche per delega, dei soci in Assemblea.

Articolo 21

(Consiglio di amministrazione. Nomina)

1. La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di componenti, da un minimo di nove a un massimo di diciannove membri, compresi i componenti nominati dagli enti di cui all'art. 4, comma 5.

2. Ogni tre esercizi, in occasione dell'assemblea che approva il bilancio ovvero in altra espressamente convocata, l'assemblea elegge il presidente (anche tra i

componenti nominati dagli enti di cui all'art. 4, comma 5), nomina i componenti dell'organo amministrativo eccettuati quelli la cui nomina è riservata agli enti di cui all'art. 4, comma 5, e ne stabilisce il numero ed il compenso. Tre mesi avanti il rinnovo la cooperativa invita gli enti di cui all'art. 4, comma 5, a nominare i componenti di propria pertinenza, i quali possono assumere le funzioni insieme con gli amministratori di nomina assembleare.

3. Gli enti di cui all'art. 4, comma 5, in corrispondenza di ogni rinnovo del Consiglio d'Amministrazione provvedono a comunicare alla Cooperativa i componenti da loro nominati con lettera sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, recante in allegato il verbale conforme all'originale dell'organo amministrativo che ha adottato la decisione. Gli stessi hanno facoltà di sostituire e revocare gli amministratori da loro nominati.

4. Tutti i componenti del Consiglio d'Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

5. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori enti collettivi ed in ogni caso la maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea. Dove, per qualunque ragione, gli enti di cui all'art. 4, comma 5, non abbiano provveduto alla nomina, o al rinnovo o alla sostituzione dei componenti eventualmente revocati, e fino a quando non vi provvedano, il Consiglio d'Amministrazione è costituito dai componenti eletti o nominati dagli enti che vi abbiano provveduto e, per esempio, le maggioranze necessarie per la validità della riunione sono da commisurare al numero di questi .

6. Il regolamento disciplina il procedimento di elezione del Consiglio d'Amministrazione ed assicura la rappresentatività delle diverse aree del territorio abruzzese dove la cooperativa opera.

7. Alla Confesercenti Regionale è riservata la nomina di un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Il regolamento stabilisce il numero dei componenti riservato agli altri enti di cui all'art. 4, comma 5, provvisoriamente fissato nel numero di uno. L'arrotondamento è sempre eseguito per difetto.

Articolo 22

(Attribuzioni del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della Cooperativa nell'ambito dell'oggetto sociale, con la sola eccezione di quelli che per legge o per statuto sono attribuiti all'Assemblea o ad altri organi della Cooperativa, e può pertanto compiere tutti gli atti, sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, e concludere tutti gli affari necessari, utili e/o opportuni per la realizzazione dell'oggetto sociale.

2. Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente, quando questi lo ritenga opportuno, ovvero quando ne fanno richiesta la metà dei componenti il Consiglio ovvero il Collegio dei Sindaci.

3. La convocazione è fatta per raccomandata, fax o posta elettronica almeno sette giorni prima della riunione. Nei casi d'urgenza la convocazione è fatta con telegramma, fax o posta elettronica ventiquattro ore prima della riunione.

4. Sono altresì validi i consigli non convocati con le modalità avanti indicate, purché siano presenti tutti i componenti dell'organo amministrativo della società ed il Collegio Sindacale.

5. I componenti del Consiglio o del Collegio Sindacale possono presenziare la riunione anche in collegamento telematico, se la società è idoneamente attrezzata.

6. Il Consiglio è validamente costituito se sono presenti la maggioranza dei componenti che lo compongono.

7. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, in sua assenza dal Vice presidente, altrimenti il Consiglio elegge il proprio presidente.

8. Il Consiglio d'Amministrazione delibera a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

9. Il Consiglio d'Amministrazione può delegare sue attribuzioni e incarichi particolari a suoi membri. All'atto del conferimento della delega l'organo amministrativo individua gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa che il delegato può compiere ed i limiti della rappresentanza eventualmente conferita. Nella medesima occasione il Consiglio ha facoltà di determinare uno speciale compenso da corrispondere agli stessi. Esso ha facoltà di nominare institori, direttori generali, direttori, procuratori e commessi, anche fra persone estranee alla Cooperativa. All'atto della nomina l'organo amministrativo individua gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa che essi possono compiere ed i limiti della rappresentanza eventualmente conferita. Nella medesima occasione determina il compenso da corrispondere agli stessi e regola il rimborso delle spese che dovessero sostenere nello svolgimento dell'ufficio cui essi sono chiamati.

10. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire i Comitati Tecnici d'Area e di nominarne e revocarne i componenti.

Articolo 23

(Comitato esecutivo)

1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega all'atto della nomina.

2. I componenti del Comitato Esecutivo non possono essere in numero superiore a cinque se il Consiglio di Amministrazione è composto di nove componenti, e in numero

superiore a sette se il Consiglio di amministrazione è composto da più di nove componenti.

3. Il Presidente e il Vicepresidente fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo. I componenti possono essere scelti anche tra gli amministratori nominati dagli enti di cui all'art. 4, comma 5.

4. La deliberazione di delega deve essere comunicata all'Assemblea nella sua prima riunione a essa successiva.

Articolo 24

(Presidente. Vicepresidente)

1. Il Presidente:

- ↳ promuove l'attività della cooperativa;
- ↳ convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- ↳ convoca, anche su richiesta della metà dei componenti del Consiglio o del collegio sindacale, e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- ↳ dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi della Cooperativa;
- ↳ adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione;
- ↳ propone al Consiglio di Amministrazione la nomina e la revoca del Direttore;
- ↳ può assumere decisioni d'urgenza, le quali devono essere sottoposte immediatamente a ratifica del Consiglio d'Amministrazione.

2. Il Presidente, nel primo consiglio, designa il Vicepresidente che, in caso di sua assenza o impedimento, ne esercita i poteri.

Articolo 25

(Rappresentanza della Cooperativa. Firma sociale)

1. La rappresentanza attiva e passiva della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi per cassazione e revocazione, e la firma sociale libera spettano al Presidente e al Vicepresidente in caso di assenza o impedimento del presidente, o a chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

2. La sottoscrizione del Presidente o di chi ne fa le veci, apposta sotto la ragione sociale, impegna la Società di fronte ai terzi senza bisogno di formalità ulteriori.

3. La rappresentanza della Società e la firma sociale possono, inoltre, essere attribuite dal Consiglio di Amministrazione anche a singoli consiglieri, ovvero al Direttore ove nominato e a dipendenti, per determinati atti o, stabilmente, per categorie di atti.

4. Il Consiglio, inoltre, ove necessario, conferisce mandati e procure anche ad estranei, per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Articolo 26

(Comitati Tecnici d'Area)

1. Il Consiglio d'amministrazione ha facoltà d'istituire Comitati Tecnici d'Area nel territorio abruzzese dove opera la Cooperativa. Il Consiglio d'Amministrazione nomina e revoca i componenti dei Comitati anche tra persone esterne alla Cooperativa ed individua coloro che possono partecipare alle riunioni.

2. Il Consiglio d'Amministrazione ha facoltà di delegare ai Comitati Tecnici d'Area di deliberare in merito alla concessione e alla revoca delle garanzie consortili in ragione del valore della pratica, nominando, se necessario, appositi coordinatori.

3. Il Consiglio d'Amministrazione regola le modalità di funzionamento ed i poteri dei Comitati Tecnici d'Area.

4. Il verbale delle riunioni è trascritto su apposito libro tenuto dal Comitato stesso ed è trasmesso immediatamente al Consiglio d'Amministrazione (o al soggetto da questo designato) che ha facoltà di riesaminare le deliberazioni assunte.

Articolo 27

(Direttore)

1 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare il Direttore, anche tra i dipendenti della Cooperativa.

2. All'atto della nomina l'organo amministrativo individua gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa che questi può compiere ed i limiti della rappresentanza eventualmente conferita. Nella medesima occasione determina il compenso o le indennità da corrispondere e regola il rimborso delle spese che dovesse sostenere nello svolgimento dell'ufficio cui è chiamato.

3. Il Direttore partecipa - senza diritto di voto - alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e dei Comitati Tecnici d'Area.

Articolo 28

(Collegio sindacale)

1. L'Assemblea nomina tre sindaci effettivi, oltre ai due supplenti, e ne stabilisce il compenso. L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio.

2. Il Collegio dei Sindaci dispone dei poteri ed esercita le funzioni stabilite dalla legge.

3. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

4. I sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

TITOLO VII

(Scioglimento. Liquidazione)

Articolo 29

(Scioglimento. Liquidazione)

1. La Cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

2. In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri e obblighi.

3. In caso di cessazione della Cooperativa, il patrimonio sociale, adempite tutte le obbligazioni sociali e restituito ai soci esclusivamente il capitale nella misura effettivamente versata, deve essere devoluto in conformità a quanto disposto dalla legge in materia di confidi, ovvero in difetto ai fondi mutualistici di cui all'art. 2514 comma I lettera d) c.c.

TITOLO VIII

(Disposizioni generali e finali)

Articolo 30

(Regolamento)

1. L'assemblea dei soci regola i rapporti tra soci e Cooperativa e determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra Cooperativa e soci.

2. Il Consiglio d'Amministrazione regola l'organizzazione della Cooperativa e le procedure operative.

Articolo 31

(Norme transitorie e finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia di Cooperative.

L'assemblea attribuisce mandato, con i più ampi poteri di merito, al Consiglio d'Amministrazione nominato in sede di fusione per il coordinamento del testo dello statuto e l'adozioni di qualunque modifica dello statuto si renda necessaria o utile per il deposito, la registrazione presso il registro delle imprese ed il Ministero del Lavoro.

I versamenti eseguiti dai soci delle cooperative partecipanti alla fusione a titolo di versamento al fondo rischi, di garanzia o di cauzione, o comunque essi siano denominati e regolati dalle vigenti regole di ciascuna delle Cooperative partecipanti alla fusione, sono versati, con l'adozione dello statuto proposto e con decorrenza dalla data in cui la fusione ha effetto, al fondo di garanzia della Cooperativa risultante dalla fusione e regolati dall'art. 6.

La Cooperativa si assume, nei confronti della pubblica amministrazione o degli enti che gestiscono tributi, l'onere delle sanzioni amministrative, ovvero del ravvedimento operoso, per violazioni di norme tributarie che i rappresentanti ed i dipendenti della società dovessero commettere nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. Sono comprese le sanzioni, o i ravvedimenti, connessi con versamenti dovuti e non eseguiti a causa di provvisorie indisponibilità di numerario nelle casse sociali. In ogni caso, l'assunzione dell'onere ricorre nei casi in cui il rappresentante o il dipendente abbia commesso la violazione senza dolo ed è da escludere nelle ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società, ovvero nei casi in cui la colpa abbia connotazioni di particolare gravità, consistendo in una macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

L'efficacia delle garanzie mutualistiche erogate ai soci è subordinata al corretto adempimento degli obblighi su di essi gravanti ed, in particolare, all'effettivo versamento nelle casse sociali delle quote di capitale sociale sottoscritte e/o al versamento delle cauzioni e/o delle fidejussioni convenute e/o alla dazione delle garanzie offerte.

L'erogazione ai soci di contributi di qualunque tipo, compresi quelli già erogati o in corso di erogazione, sono eseguiti nei limiti delle risorse effettivamente destinate a tale scopo nelle disponibilità del Confidi.

Articolo 32

(Clausola compromissoria)

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali sarà deferita a un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominato dal Presidente del tribunale di Chieti, il quale provvederà contestualmente alla designazione del Presidente del Collegio.

2. Il Collegio Arbitrale procederà in via irrituale e come amichevole compositore.